

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 270)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Modifiche della legge 15 aprile 1961, n. 291, recante norme  
sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 aprile 1961, n. 291, ha regolato il trattamento economico di missione dei dipendenti statali, stabilendo che per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, spetta al dipendente un trattamento economico in ragione di un trentaduesimo della diaria intera per ogni ora di missione dalle 6 alle 22, ed in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora compresa fra le 22 e le 6.

Tale trattamento appare attualmente chiaramente sperequato in quanto le spese che il dipendente deve affrontare allorchè si

trova fuori della propria sede di servizio non possono assolutamente essere coperte con la misura dell'indennità prevista dalla citata legge n. 291 del 1961.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di modificare la normativa vigente, esclusivamente per le missioni di durata inferiore alle 24 ore e per il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo proprio di trasporto.

Attesi gli obiettivi motivi dell'invocato provvedimento, si confida nel favorevole voto.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le missioni di durata superiore a 3 ed inferiore a 24 ore compiute per ragioni di servizio dai dipendenti statali sono compensate con una indennità pari al 50 per cento della diaria intera prevista dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, quando sono svolte in località distante non meno di tre e non più di dieci chilometri dalla casa comunale del Comune sede dell'Ufficio, ovvero con una indennità pari all'80 per cento della diaria intera, nel caso di una o più missioni svolte, entro le 24 ore, in località distanti oltre i dieci chilometri.

Le indennità di cui sopra, ove spettanti, sono maggiorate del 25 per cento nel caso di servizi svolti, in tutto o in parte, nel periodo notturno, tra le ore 22 e le ore 6.

**Art. 2.**

L'uso da parte dei dipendenti statali del mezzo proprio di trasporto per motivi di servizio nell'ambito del centro abitato del Comune sede dell'Ufficio è compensato con una indennità fissa forfettaria pari a 20 volte o a 40 volte l'indennità chilometrica stabilita dal successivo comma a seconda che la missione sia svolta rispettivamente in località con meno o con oltre 300 mila abitanti.

Per i viaggi compiuti dal personale di cui al primo comma per missioni fuori del centro abitato sede dell'Ufficio, le distanze chilometriche percorse con mezzo proprio di trasporto, computate ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, della legge 15 aprile 1961, numero 291, sono compensate con una indennità di lire 60 al chilometro.

**Art. 3.**

Sono abrogate le norme incompatibili ed in contrasto con la presente legge.